Data: 04/03/2024



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 23134

A) Documenti si cui si basa la decisione:

Segnalazione dell'Ufficio Campionati del 17/02/2024 relativo all'incontro (24643) di Campionato Nazionale Maschile Under 14 la cui disputa era prevista a Spirito Reale Arena - Cotta Morandini - Torre Pellice (TO) il 18/02/2024 tra HC Real Torino U14 (507) e Pergine / Pinè U14 (162).

B) Precedenti:	
D) i recederii.	

C) Decisioni:

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **A.s.d. Real Torino Hockey Club (507)** a tavolino con il punteggio di 5-0 per violazione dell'art. 30, n. 1, 3 e 4 del Regolamento di Giustizia, in relazione all'art. 8B) delle Norme Comuni 2023-2024.

Ammenda inflitta alla squadra dell' A.s.d. Real Torino Hockey Club (507) di euro 400 (quattrocento) per violazione dell'art. 8B) Norme Comuni 2023-2024 ed ai sensi dell'art. 52, n. 2 del Regolamento di Giustizia.

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **A.s.d. Hockey Pergine (162)** a tavolino con il punteggio di 5-0 per violazione dell'art. 30, n. 1, 3 e 4 del Regolamento di Giustizia, in relazione all'art. 8B) delle Norme Comuni 2023-2024.

Ammenda inflitta alla squadra dell' A.s.d. Hockey Pergine (162) di euro 400 (quattrocento) per violazione dell'art. 8B) Norme Comuni 2023-2024 ed ai sensi dell'art. 52, n. 2 del Regolamento di Giustizia.

D) Motivazione:

A.s.d. Real Torino Hockey Club (507)

- vista la segnalazione dd. 17.02.2024 pervenuta dall'Ufficio Campionati Hockey con la quale si comunica che la partita HC Real Torino Pergine / Pinè (Id: 24643) del Campionato Under 14, prevista in calendario per il giorno 18.02.2024 "non sarà disputata causa rinuncia espressa da parte di entrambe le società";
- preso atto, dalla documentazione in atti, che la predetta rinuncia è stata formalizzata da entrambe le società, dopo che HC Real Torino aveva preannunciato che "causa malattia ed assenze", la squadra Under 14 avrebbe avuto a disposizione soltanto 8 giocatori di movimento e 2 portieri, inducendo, in tal modo, HC Pergine a comunicare all'Ufficio Campionati il proprio "disinteresse" per una partita che se anche disputata non sarebbe stata regolare. A questo punto anche HC Real Torino si diceva disponibile a chiedere l'annullamento della gara;
- rilevato che in base alla vigente normativa alle società **non è MAI consentito di sottrarsi all'obbligo di disputare le partite in programma**, salvo che, previa produzione della documentazione necessaria, venga comprovata l'**oggettiva impossibilità** di schierare **almeno un portiere e 5 giocatori di movimento** (vedasi art.3.2 delle NOFA Giovanili che recita: "... <u>l'incontro sarà disputato, a condizione che siano a roster almeno 1 portiere e 5 giocatori di movimento</u> ..."), condizione quest'ultima non sussistente nel caso di specie;
- rilevato, pertanto, che <u>la rinuncia</u> alla disputa della gara da parte di entrambe le società debba ritenersi <u>del</u> <u>tutto ingiustificata</u> e che conseguentemente <u>entrambe</u> debbano essere ritenute <u>responsabili</u>, in eguale misura, sotto il profilo disciplinare;



Ciò premesso, visto l'art. 30, n.1, 3 e 4 del Regolamento di Giustizia, in relazione all'art. 8B) delle Norme Comuni 2023-2024

<u>infligge</u>

alla società HC REAL TORINO la sanzione disciplinare della <u>perdita della predetta gara a tavolino</u> con il punteggio di 5-0.

A.s.d. Real Torino Hockey Club (507)

alla società HC REAL TORINO la sanzione disciplinare dell'ammenda quantificata nell'importo di € 400,00 (quattrocento), in luogo della somma di € 1.500,00, come prevista dall'applicanda normativa, in considerazione dell'assenza di precedenti specifici contestabili e riguardando la gara non disputata un Campionato giovanile (categoria Under 14), circostanze che possono valere ai fini di una parziale attenuazione della prevista sanzione pecuniaria.

A.s.d. Hockey Pergine (162)

- vista la segnalazione dd. 17.02.2024 pervenuta dall'Ufficio Campionati Hockey con la quale si comunica che la partita HC Real Torino Pergine / Pinè (Id: 24643) del Campionato Under 14, prevista in calendario per il giorno 18.02.2024 "non sarà disputata causa rinuncia espressa da parte di entrambe le società";
- preso atto, dalla documentazione in atti, che la predetta rinuncia è stata formalizzata da entrambe le società, dopo che HC Real Torino aveva preannunciato che "causa malattia ed assenze", la squadra Under 14 avrebbe avuto a disposizione soltanto 8 giocatori di movimento e 2 portieri, inducendo, in tal modo, HC Pergine a comunicare all'Ufficio Campionati il proprio "disinteresse" per una partita che se anche disputata non sarebbe stata regolare. A questo punto anche HC Real Torino si diceva disponibile a chiedere l'annullamento della gara;
- rilevato che in base alla vigente normativa alle società **non è MAI consentito di sottrarsi all'obbligo di disputare le partite in programma**, salvo che, previa produzione della documentazione necessaria, venga comprovata l'**oggettiva impossibilità** di schierare **almeno un portiere e 5 giocatori di movimento** (vedasi art.3.2 delle NOFA Giovanili che recita: "... <u>l'incontro sarà disputato, a condizione che siano a roster almeno 1 portiere e 5 giocatori di movimento</u> ..."), condizione quest'ultima non sussistente nel caso di specie;
- rilevato, pertanto, che <u>la rinuncia</u> alla disputa della gara da parte di entrambe le società debba ritenersi <u>del</u> <u>tutto ingiustificata</u> e che conseguentemente <u>entrambe</u> debbano essere ritenute <u>responsabili</u>, in eguale misura, sotto il profilo disciplinare;

Ciò premesso, visto l'art. 30, n.1, 3 e 4 del Regolamento di Giustizia, in relazione all'art. 8B) delle Norme Comuni 2023-2024

<u>infliqqe</u>

alla società HC PERGINE/PINE' la sanzione disciplinare della <u>perdita della predetta gara a tavolino</u> con il punteggio di 5-0.

A.s.d. Hockey Pergine (162)

alla società HC PERGINE/PINE' la sanzione disciplinare dell'ammenda quantificata nell'importo di € 400,00 (quattrocento), in luogo della somma di € 1.500,00, come prevista dall'applicanda normativa, in considerazione dell'assenza di precedenti specifici contestabili e riguardando la gara non disputata un Campionato giovanile (categoria Under 14), circostanze che possono valere ai fini di una parziale attenuazione della prevista sanzione pecuniaria.

- E) Spese di procedura addebitate:
- €. 52.00 (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. Real Torino Hockey Club (507).



€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. Hockey Pergine (162).

Il Giudice Unico Sportivo Avv. Franco Biasi

Data di stampa: 18/07/2024 Pagina 3/3